



Centrale
Unica di
Committenza

Comune di APRICENA – Comune di POGGIO IMPERIALE

Per conto del
COMUNE DI APRICENA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Prot.n. 5552 del 25.03.2022

Publicato all'Albo al n. 439 in data 25.03.2022

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DELLE ENTRATE PATRIMONIALI (*fitti e canoni patrimoniali*) E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE (TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE) DELL’ENTE, NONCHE’ DEL SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

CIG: 91369376EF e C.U.P.: H59I22000100004

PREMESSA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma ai sensi degli artt. 40 e 58 del Dlgs n.50/2016.

In esecuzione delle determinazioni

- del Responsabile del servizio del Comune di Apricena n. 38/196 del 14.03.2022 pubblicata all'Albo al n. 369/2022;
- del Responsabile della CUC n.12 del 21.03.2022 pubblicata all'albo al n. 409/2022

è stato stabilito di affidare in concessione i servizi di cui al presente Disciplinare che costituisce parte integrante del Bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, per l’affidamento: ***in concessione, della gestione ordinaria del canone unico patrimoniale, delle entrate patrimoniali (fitti e canoni patrimoniali) e della riscossione coattiva di tutte le entrate (tributarie ed extratributarie) dell’Ente, nonche’ del supporto amministrativo al comando di polizia locale per violazioni al codice della strada*** e regola le modalità di partecipazione alla gara, unitamente al Capitolato d’Oneri.

Il servizio è identificato con il **Codice C.P.V.: 79940000-5** (servizi di organismi di riscossione) di cui al D. L.vo n. 50/2016. **CIG: 91369376EF e C.U.P.: H59I22000100004.**

- 1. ENTE APPALTANTE:** CUC – Comune di Apricena/Comune di Poggio Imperiale
Sito internet: www.comune.apricena.fg.it – sezione CUC – “Portale Gare Telematiche”
Amministrazione aggiudicatrice (URL): CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – Comune di Apricena – Comune di Poggio Imperiale.
- 2. Ente titolare della procedura** - Comune di APRICENA (FG) – tel. 0882/646736 – mail pec: protocollo@pec-apricena.com.

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. L.vo 18/04/2016, n. 50, con affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. L.vo n. 50/16, in appresso richiamato anche con la dicitura "Codice degli appalti" o, anche, più brevemente, "Codice".

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Apricena – Foggia - in base a quanto previsto negli atti di gara.

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio in concessione: **della gestione ordinaria del canone unico patrimoniale, delle entrate patrimoniali (fitti e canoni patrimoniali) e della riscossione coattiva di tutte le entrate (tributarie ed extratributarie) dell'Ente, nonché del supporto amministrativo al comando di polizia locale per violazioni al codice della strada.**

Il servizio è identificato con il Codice C.P.V.: **79940000-5** (servizi di organismi di riscossione) di cui al D. L.vo n. 50/2016. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio appaltato, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. E' fatto altresì divieto all'appaltatore di cedere a cottimo alcuni dei servizi di cui al presente appalto.

5. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: l'importo stimato e presunto dell'appalto è di € **730.200,00** quale corrispettivo a base d'asta, oltre IVA come per legge. Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione, come previsto nel Capitolato d'Oneri ed è calcolato sulla base della proiezione, sulla durata del servizio:

ENTRATA	GETTITO ANNUO	Aggio a base di gara	VALORE
CANONE UNICO PATRIMONIALE (gestione ordinaria e accertamento)	180.000,00	27%	48.600,00
ENTRATE PATRIMONIALI (CANONI/FITTI).	70.000,00	8%	5.600,00
RISCOSSIONE COATTIVA (TUTE LE ENTRATE DELL'ENTE)	150.000,00	23%	34.500,00
COMPENSO FISSO - (NON SOGGETTO A RIBASSO) supporto amm.vo e gestione Verbali C.d.S	/	/	35.000,00

Valore annuo presunto **121.700,00 €**

valore presunto del contratto ai sensi dell'art. 35 co 4 del DLgs 50/2016 per la **durata sei anni.** **730.200,00 €**

ALTRE INFORMAZIONI :

ultima annualità accertata tributi minori	2020
---	------

Il costo comprende tutti gli oneri, le spese di qualsiasi natura e specie e le prestazioni per garantire un efficiente, idoneo, puntuale ed esatto servizio.

I costi della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00, in quanto trattasi di servizi che rientrano nella casistica dei lavori di natura intellettuale di cui all'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per i quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 del già citato articolo.

6. DURATA DELL'APPALTO: Il servizio ha durata di anni 6 dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

Alla scadenza del contratto è consentita esclusivamente la proroga per il periodo necessario per l'indizione di nuova procedura di affidamento.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Con cadenza trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa sulla base di apposita rendicontazione, presentata dall'appaltatore e approvata dall'Ente, previa verifica del servizio svolto, delle somme effettivamente riscosse e sulla base dei corrispettivi percentuali offerti.

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA: la documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato d'Oneri.

Detti documenti sono libera visione nella apposita Sezione del sito istituzionale del comune di APRICENA (piattaforma telematica "traspare")

- link <https://cucapricena.traspare.com/announcements?status=2>

e presso l'Ufficio Tributi del Comune – C.so Generale Torelli, n. 59 - tel. 0882/646736.

9. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI:

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite FAQ direttamente sul portale telematico nella sezione quesiti/chiarimenti.

Il termine ultimo per inoltrare quesiti/chiarimenti è fissato alle ore 12:00 del 22.04.2022

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine perentorio indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma "portale gare telematiche.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nei precedenti periodi del presente articolo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: **protocollo@pec-apricena.com** e riscontrate all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara (da parte della Stazione appaltante).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Per i raggruppamenti temporanei si precisa che:

1. la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l'eventuale aggiudicazione definitiva, ma entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla stessa;
2. non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato;
3. in caso di R.T.I. già costituito, si dovrà, a pena di esclusione, allegare il mandato e relativa procura di costituzione del raggruppamento;
4. in caso di raggruppamento non ancora costituito, a pena di esclusione, dovrà essere formalizzato, mediante apposita dichiarazione dei partecipanti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad uno di loro, espressamente indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome, per conto proprio e dei mandanti;
5. nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicato il compito delle singole imprese e delle singole cooperative, nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
6. si richiamano integralmente gli artt. 45, 47, 48 e 49 del D. L.vo n. 50/2016.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (v. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (v. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere le stesse dalla gara.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, dovranno essere in possesso, a pena di esclusione in caso di mancanza, dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

a) Requisiti di carattere generale da possedere:

a.1) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;

a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e di ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

In caso di raggruppamenti di operatori economici i requisiti di carattere generale cui ai punti a.1) ed a.2) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti, a prescindere dalla modalità di partecipazione.

In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

b) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del D.Lgs. 50/2016:

b.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b.2) per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004.

b.3) Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i., con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 2.500.000,00 come previsto dall'art. 1, comma 807, lett. a) della legge 160/2019;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Requisiti di capacità economica finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b), e commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016:

c.1) fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (liquidazione e accertamento entrate EELL) riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) non inferiore a €. 1.460.400,00 (doppio dell'importo stimato dell'appalto).

c.2) Fatturato medio degli ultimi tre esercizi finanziari utili, con specifico riferimento all'attività di "riscossione coattiva" (entrate tributarie ed extratributarie) non inferiore ad €. 486.800,00 (1/3 del fatturato specifico annuo);

A comprova dei predetti requisiti il concorrente dovrà fornire l'elenco dei comuni e dei servizi prestati, con riferimento al triennio sopraindicato, con l'indicazione degli importi fatturati, nonché con l'allegazione di ogni documento utile a dimostrare la sussistenza del requisito.

c.3) esibizione di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da altrettanti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o l'intermediario, secondo quanto previsto dall'allegato XVII parte I del Codice; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice;

c.4) non aver riportato perdite di esercizio negli ultimi tre esercizi finanziari.

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016:

d.1) avere in corso di esecuzione, ininterrottamente dal almeno un triennio (2018/2019/2020) congiuntamente, alla data di pubblicazione del presente bando di gara, la concessione di servizi di gestione e riscossione di entrate tributarie ed extratributarie analoghi o simili a quelli oggetto del presente appalto con espresso riferimento almeno ai seguenti servizi "**Icp/Dpa/Tosap/Cosap dal 2021**

Canone Unico Patrimoniale e Riscossione Coattiva in almeno 5 o più Comuni con popolazione non inferiore a 13.300 abitanti;

A comprova del possesso dei predetti requisiti il concorrente dovrà esibire certificati di buona esecuzione dei servizi rilasciati dai Comuni, da allegare nella documentazione amministrativa. Si precisa che per la comprova del requisito al punto d.1) le attestazione dei servizi analoghi devono essere riferiti a tutti i servizi svolti in ogni singolo Comune – non saranno considerate valide attestazioni rilasciate dai Comuni per gestioni di singoli servizi richiesti (es. comune “x” servizio ex tosap – comune “y” “servizio tributi minori – comune “z” riscossione coattiva ecc..).

Detti requisiti sono richiesti in considerazione dell'esigenza di garantire l'aggiudicazione ad operatore economico in possesso di una buona esperienza maturata in Comuni di grandezza almeno pari a quella del Comune in cui il servizio verrà svolto, considerato anche il livello di affidabilità prestazionale richiesto, al fine di salvaguardare il credito dell'Ente dal rischio di decadenza / prescrizione, riducendo al minimo l'incidenza di potenziali errori.

d.2) avere alle proprie dipendenze personale di elevata competenza di cui almeno n.1 dirigente e n. 5 Ufficiali di Riscossione con comprovata esperienza maturata nel settore da almeno 5 anni (da comprovare mediante idonea documentazione attestante il rapporto di dipendenza con l'operatore economico – da allegare nella documentazione amministrativa).

d.3) possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2013 rilasciato da primario Ente certificatore aderente al SINCERT o ad analogo Ente europeo.

d.4) possesso rating legalità;

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità ovvero, mediante autodichiarazione da allegare nella documentazione amministrativa.

Detti requisiti sono richiesti in considerazione dell'esigenza di garantire l'aggiudicazione ad operatore economico in possesso di una comprovata organizzazione aziendale verificabile dalla professionalità e dall'esperienza delle risorse umane dedicate, con particolare riferimento al servizio di riscossione coattiva.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice degli appalti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui ai punti b.1) e b.2) dell'articolo 11 dovranno essere posseduti:

- da ciascuna impresa associata o consorziata, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti;

- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Ai fini della qualificazione rispetto ai requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla presente procedura di affidamento, i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 50/2016 possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente articolo 11, lettera c.1), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 60% e nella misura minima del 20% da ciascuna delle mandanti, comunque in modo che risulti rispettata la misura totale richiesta. Per quanto riguarda le fattispecie di raggruppamento temporaneo di imprese, l'anzidetta previsione trova applicazione con riferimento ai raggruppamenti temporanei orizzontali. Nella diversa ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito del fatturato specifico dovrà essere dimostrato per intero esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo. Le referenze bancarie di cui al precedente articolo 11, lettera c.2), devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui all'articolo 11, lettera d.1) deve essere posseduto da tutti i componenti della RTI. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere interamente posseduto dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui all'articolo 11, lettere d.2) e d.3) devono essere posseduti (almeno) dall'impresa mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento verticale o misto ogni impresa partecipante deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà comunque essere in possesso (almeno) del requisito di cui alla lettera d.3).

Si precisa che le imprese mandatarie, i consorzi e gli altri operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti al contratto di rete / GEIE sono obbligati in solido ex artt. 1292 e segg. del codice civile. Di conseguenza, con la presentazione dell'offerta e con la successiva sottoscrizione del contratto (in caso di aggiudicazione), gli operatori partecipanti si dichiarano nei confronti della stazione appaltante responsabili in solido ex artt. 1292 e segg. del codice civile per l'esecuzione del contratto.

12. AVVALIMENTO: Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 11 lett. d.3).

Per quanto riguarda i requisiti di esperienza professionale di cui ai punti d.1) e d.2) dell'articolo 11 il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

In caso di avvalimento il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D. L.vo n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. L.vo n. 50/16;

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Fermo restando le disposizioni dell'art.89, co.3 del Codice, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa che l'Amministrazione procederà, in corso di esecuzione del contratto, alle verifiche sostanziali previste dall'art. 89, comma 9, del Codice degli appalti, circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

13. GARANZIA PROVVISORIA: L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, **costituita in favore del COMUNE DI APRICENA - Corso Gen.Torelli n. 59 - 71011 Apricena - FG – codice fiscale 84000350714 – P.IVA 00991140716**, come definita dall'art. 93 del Codice degli appalti, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad **€.14.604,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del medesimo Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita alternativamente, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, unitamente all'impegno del garante a rinnovare, anche più volte e per la medesima durata, la citata garanzia fino alla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai partecipanti non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva. Al soggetto aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà restituita dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.

14. SOPRALLUOGO: Il sopralluogo nel territorio interessato dai servizi oggetto di appalto non è obbligatorio.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC: i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, nonché sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVC pass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

16. MODALITA_ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA per partecipare alla gara le Ditte dovranno predisporre ed imputare sulla piattaforma telematica i plichi "telematici" contenenti la documentazione e l'offerta con le seguenti tempistiche

1. Il termine ultimo perentorio per l'apposizione di firma digitale e marcatura temporale della documentazione - entro e non oltre le ore : **12,00 del giorno 29.04.2022**

2. inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica – ore **13.00 del giorno 29.04.2022;**

3.fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica - ore **13.00 del giorno 04.05.2022;**

Prima Seduta Pubblica di gara il **09.05.2022 alle ore 11,00.**

4.La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell'offerta economica verrà comunicato alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il sistema al termine della valutazione della documentazione tecnica.

A pena di esclusione i PLICHI (telematici) contenenti al documentazione richiesta, sebbene firmati e marcati temporalmente entro i termini di cui sopra vengono caricati sulla piattaforma in due fasi:

Prima FASE: nel periodo compreso tra il precedente punto 2 e 3 viene caricato il plico con la busta "A" Documentazione amministrativa e la busta "B" – "Offerta Tecnica";

Seconda FASE: a seguito di apertura della finestra temporale di cui al precedente punto 4 viene caricata la busta "C" - "Offerta economica".

La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara dovrà essere acquistata digitalmente, firmata digitalmente nei casi espressamente indicati e prodotta esclusivamente attraverso il portale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice degli appalti.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice degli appalti.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per un anno dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Attenzione : L'eventuale discordanza tra il numero di serie inserito rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema, costituirà cause di esclusione dell'Offerta dalla gara. Il mancato caricamento del numero seriale e/o qualunque errore di caricamento concernente il numero seriale e/o qualunque problema che non renda univoca l'identificazione tramite numero seriale comporta l'inammissibilità dell'offerta e quindi l'esclusione della gara. Si precisa che è obbligatorio, entro i termini indicati nel timing, l'inserimento a sistema UNICAMENTE del numero seriale di marcatura temporale dell'offerta economica telematica e NON del numero seriale di marcatura temporale del dettaglio dell'offerta economica. Tale anomalia viene segnalata direttamente dalla piattaforma telematica alla commissione di gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice degli appalti è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché gli allegati obbligatori previsti all'art.11 e/o la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi richieste, rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e dell'articolo 80 del D. L.vo n. 50/2016.

I concorrenti non residenti in Italia inseriscono nella BUSTA A la documentazione idonea ed equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Con tali dichiarazioni sostitutive il concorrente si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte in formato pdf e sottoscritte digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore legale del rappresentante, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda, dichiarazioni sostitutive ed offerta devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. Il Modulo B “dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti” va compilato distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio “AVVERTENZA” del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità da parte dei singoli dichiaranti.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive relative ad alcune fattispecie di cui all'art. 80 citato devono essere rese, come da allegato Modulo B, anche da:

- titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per altre tipologie di società o consorzi.

Allo stesso Modulo B allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il tutto deve essere riposto nella Busta A.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice degli appalti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice degli appalti, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti inserire nella BUSTA A la copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad uno degli associati, mandatario, con un unico atto in forma di scrittura privata autenticata, ovvero atto pubblico notarile, unitamente alla procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Il concorrente allega, inoltre:

- a. certificato (o copia autentica) dell'Ufficio del Registro delle Imprese rilasciato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella fissata per la presentazione dell'offerta, dal quale risulti la composizione della Società ovvero della ditta individuale e che la stessa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non abbia presentato domanda di concordato. Dallo stesso deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la presentazione dell'offerta. Lo stesso certificato deve essere completato con il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la Società. Il medesimo certificato dovrà riportare l'iscrizione delle imprese presso la C.C.I.A.A. con l'oggetto sociale relativo all'esecuzione delle opere di cui al presente appalto;
- b. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del possesso del certificato attestante l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i.;
- c. garanzia provvisoria ai sensi del precedente art.13;
- d. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, o copia autentica, del sistema di gestione di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, secondo le norme UNI ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2013;
- e. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, idonea ad attestare il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria di cui all'art.11, lett.c.1, c.2, e c.4;
- f. esibizione delle attestazioni originali richieste dall'art. 11 lett. c 3);
- g. attestazioni, in originale o in copia autenticata nei modi di legge, rilasciate dai comuni comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art.11, lett. d.1;
- h. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, documentazione attestante il possesso dei

- requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 11, lett. d.2 e d.3 e d.4;
- i. a pena di esclusione, copia del Capitolato d'Oneri debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione delle condizioni in esso dettate, dal legale rappresentante della ditta;
 - j. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
 - k. copia conforme all'originale della procura nel caso di procuratore del legale rappresentante;
 - l. ricevuta o scontrino attestante il versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. pari ad € 70,00;
 - m. PASSOE

Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale irrevocabile all'impresa mandataria;
- procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente quanto previsto dall'articolo 48 del D. L.vo n. 50/2016. La cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 13 del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata:

- a) dall'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituito prima della presentazione dell'offerta;
- b) dall'Impresa designata capogruppo-mandataria, in caso di R.T.I. non costituito prima della presentazione dell'offerta;
- c) dal Consorzio medesimo, in caso di Consorzio.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 (o successive modifiche) messo a disposizione su secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del presente disciplinare quali cause di esclusione (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice degli appalti.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «_» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui all'articolo 11, lett. b.1) , b.2) e b.3) del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 11, lett. c.1) e c.2) del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 11, lett. d.1) e d.2) del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui all'articolo 11, lett. d.3) e d.4) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

18.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice degli appalti, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

10. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonchè dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonchè dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice degli appalti, le parti / percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice degli appalti, le parti / percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice degli appalti, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice degli appalti, le parti / percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti / percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti / percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 18.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA:

La busta "B – Offerta tecnica" **deve** contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi/forniture offerti di consistenza massima non superiore a 40 (quaranta) facciate/pagine (o 20 fogli fronte/retro) di formato A4 (nel numero non sono compresi copertina e indice), utilizzando tassativamente carattere "Times New Roman" corpo 12, interlinea singola. La relazione tecnica descrittiva dovrà essere rigorosamente articolata di modo che, previo breve inquadramento teorico-normativo (eventualmente necessario su specifici punti), siano evidenziate le proposte qualificanti il progetto di organizzazione e gestione del servizio secondo le indicazioni di seguito riportate.

La relazione tecnica dovrà essere articolata trattando i contenuti richiesti nello stesso ordine in cui sono stati schematizzati i criteri di valutazione come di seguito:

S1 -A	grado di idoneità dei servizi offerti, dell'organizzazione delle attività in relazione agli standard prestazionali richiesti dal CSA – tempi di allestimento sede operativa (sportello)	relazione generale contenente la descrizione dell'organizzazione aziendale e di quella che si intende adottare per assicurare il puntuale espletamento delle attività richieste dal CSA in relazione alle peculiarità del servizio e alle prestazioni standard alla gestione ordinaria e di accertamento delle entrate
-------	---	--

S1 -B	capacità di assistenza tecnica al servizio prestato con particolare riguardo alla tempistica per implementazione e/o sostituzione del personale, ovvero alla capacità di rimodulare le prestazioni e le forniture di servizi, in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo da parte dell'Ente con particolare riguardo a prestazioni di carattere eccezionale	l'elaborato descrittivo dovrà evidenziare in maniera puntuale la capacità da parte dell'O.E. di soddisfare eventuali necessità organizzative da parte dell'Ente in particolari periodi coincidenti con la necessità di assicurare prestazioni straordinarie, aggiuntive o di emergenza conseguenti a particolari esigenze del servizio sia in termini di risorse (umane e tecnologiche) che di tempestività anche in relazione alla presenza territoriale di altri uffici dislocati sul territorio
S2 - A	Metodi e procedure e personale impiegato per il controllo del territorio e la ricerca dell'evasione, delle entrate riferite al Canone Unico Patrimoniale	la proposta progettuale deve evidenziare, il numero e i profili del personale impiegato, i sistemi e le modalità con le quali l'O.E. effettua il controllo del territorio in modo da assicurare la puntuale conoscenza delle forme di occupazione di suolo pubblico e di esposizioni pubblicitarie le modalità di emissione degli avvisi di accertamento ed il recupero del canone dovuto ivi compreso i sistemi di attenuazione del contenzioso.
S2 - B	Modalità e procedure adottate per le attività di riscossione coattiva con evidenza dell'iter procedurale tale da garantire la massima efficacia dei processi anche in ragione delle procedure cautelari ed esecutive	una relazione recante la descrizione dell'organizzazione e delle soluzioni che intendono adottare e delle attività da svolgere al fine di massimizzare i risultati della riscossione in fase coattiva. Il punteggio sarà assegnato in ragione della qualità della soluzione proposta, della struttura organizzativa nel suo complesso, compreso il numero e l'anzianità degli U.R. in organico, al fine di assicurare la più ampia tutela delle pretese creditorie dell'Ente.

La/e relazione/i non devono fare alcun riferimento ad elementi economici dell'offerta, pena l'esclusione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'Oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice degli appalti.

Le pagine dovranno essere unite.

La/e relazione/i tecnica/che, prodotta/e in formato pdf, deve essere sottoscritta a pena di esclusione, digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente. Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti la relazione e gli allegati devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La/e relazione/i tecnica/che dovrà essere sottoscritta su ciascuna facciata dal legale rappresentate del concorrente o, in caso di R.T.I. non costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

La busta "C" offerta economica contiene a pena di esclusione, l'offerta economica e deve indicare il ribasso unico percentuale da applicarsi sugli aggi posti a base di gara. Detto ribasso dovrà essere

indicato in cifre ed in lettere e contenere due cifre decimali - secondo il modello allegato al presente disciplinare – l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o procuratore. Non saranno ammesse offerte parziali, in varianti, incomplete oppure espresse con riserva e in modo indeterminato nonché quelle che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo e quelle prive di sottoscrizione.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

RIPARTIZIONE PUNTEGGIO	
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

22. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La valutazione dei parametri qualitativi (massimo punteggio attribuibile 80 punti) verrà eseguita ad insindacabile giudizio da apposita Commissione di gara, tramite la seguente ripartizione:

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Servizio	DESCRIZIONE	PUNTEGGI
S1	Organizzazione del servizio (il metodo, le procedure, le risorse umane e tecnologiche, gli strumenti utilizzati – organizzazione sportello, capacità di assistenza tecnica alla commessa)	fino a 50 punti
S2	il recupero dell’evasione e la riscossione coattiva	fino a 30 punti

Dettagli sub-criteri:

Numero	criteri di valutazione	punteggio massimo	criteri motivazionali
S1 -A	grado di idoneità dei servizi offerti, dell’organizzazione delle attività in relazione agli standard prestazionali richiesti dal CSA – tempi di allestimento sede operativa (sportello)	35	relazione generale contenente la descrizione dell’organizzazione aziendale e di quella che si intende adottare per assicurare il puntuale espletamento delle attività richieste dal CSA in relazione alle peculiarità del servizio e alle prestazioni standard alla gestione ordinaria e di accertamento delle entrate

S1 - B	capacità di assistenza tecnica al servizio prestato con particolare riguardo alla tempistica per implementazione e/o sostituzione del personale, ovvero alla capacità di rimodulare le prestazioni e le forniture di servizi, in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo da parte dell'Ente con particolare riguardo a prestazioni di carattere eccezionale	15	l'elaborato descrittivo dovrà evidenziare in maniera puntuale la capacità da parte dell'O.E. di soddisfare eventuali necessità organizzative da parte dell'Ente in particolari periodi coincidenti con la necessità di assicurare prestazioni straordinarie, aggiuntive o di emergenza conseguenti a particolari esigenze del servizio sia in termini di risorse (umane e tecnologiche) che di tempestività anche in relazione alla presenza territoriale di altri uffici dislocati sul territorio
S2 - A	Metodi e procedure e personale impiegato per il controllo del territorio e la ricerca dell'evasione, delle entrate riferite al Canone Unico Patrimoniale	15	la proposta progettuale deve evidenziare, il numero e i profili del personale impiegato, i sistemi e le modalità con le quali l'O.E. effettua il controllo del territorio in modo da assicurare la puntuale conoscenza delle forme di occupazione di suolo pubblico e di esposizioni pubblicitarie le modalità di emissione degli avvisi di accertamento ed il recupero del canone dovuto ivi compreso i sistemi di attenuazione del contenzioso.
S2 - B	Modalità e procedure adottate per le attività di riscossione coattiva con evidenza dell'iter procedurale tale da garantire la massima efficacia dei processi anche in ragione delle procedure cautelari ed esecutive	15	una relazione recante la descrizione dell'organizzazione e delle soluzioni che intendono adottare e delle attività da svolgere al fine di massimizzare i risultati della riscossione in fase coattiva. Il punteggio sarà assegnato in ragione della qualità della soluzione proposta, della struttura organizzativa nel suo complesso, compreso il numero e l'anzianità degli U.R. in organico, al fine di assicurare la più ampia tutela delle pretese creditorie dell'Ente.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Punteggio massimo" della tabella, è attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione di gara un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, in base alla tabella sotto riportata:

giudizio sintetico	coeff. Di valutazione	descrizione
ottimo	1	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente / eccellente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde ottimamente a quanto richiesto

buono	0,8	Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in modo più che soddisfacente a quanto richiesto
discreto	0,7	Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto
sufficiente	0,6	Il requisito è trattato in misura appena sufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena accettabile rispetto a quanto richiesto
mediocre	0,5	Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto
scarso	0,3	Il requisito è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera insoddisfacente a quanto richiesto
insufficiente	0,1	Il requisito non è offerto o non è stato trattato sufficientemente ovvero la soluzione proposta non risponde minimamente alle richieste del bando oppure risponde in maniera non appropriata a quanto richiesto.

Si precisa che la mancata indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà automaticamente l'attribuzione di punteggio 0 (zero) relativamente a quell'elemento.

La Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/qualitativi ed economici delle stesse.

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale.

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della "Busta C - offerta economica".

METODO DI ATTRIBUZIONE E CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 20)

$$P = (Ro/Rmax)*20$$

dove:

P = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

Ro = percentuale di ribasso offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = percentuale di ribasso dell'offerta più conveniente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. Dopo aver calcolato i valori per tutte le offerte in gara si determina il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo. Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica con ribasso più conveniente è di 20 punti.

Per l'attribuzione del punteggio a ciascuna offerta economica si applicheranno le formule sopra riportate.

Il punteggio così calcolato sarà arrotondato alla 3^a cifra decimale dopo la virgola. La 3^a cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore, qualora la 4^a cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Non saranno ammesse offerte al rialzo.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **09.05.2022, alle ore 11.00** presso Uffici della CUC - Comune di Apricena, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno debitamente comunicati ai concorrenti.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno debitamente comunicate ai concorrenti.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara istituito procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, qualora necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice degli appalti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice degli appalti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice degli appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice degli appalti. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice degli appalti.

24. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara procederà, in seduta riservata, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Dopo aver proceduto alla comunicazione della finestra temporale per il caricamento della busta "C", in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi - già riparametrati - attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 21.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice degli appalti, come illustrato nel precedente articolo 21.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice degli appalti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice degli appalti - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonchè irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice degli appalti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice degli appalti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO:

all'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice degli appalti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice degli appalti, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice degli appalti, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del citato Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del ridetto Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice degli appalti.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonchè all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice degli appalti, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante ovvero con atto pubblico notarile informatico.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice degli appalti (fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice degli appalti, recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarazione giudiziale +partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (pubblicato in GU del 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00 circa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonchè le relative modalità di

pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice degli appalti.

27. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera per il rispetto degli obblighi previsti dal nuovo contratto, l'aggiudicatario, ove non disponga già del personale necessario, si impegna ad assumere prioritariamente, nella misura e nei limiti in cui ciò sia compatibile sia con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto, sia con la pianificazione e l'organizzazione adottate, previa valutazione e verifica del profilo e delle competenze professionali e della tensione al risultato, il personale già operante, alle dipendenze della ditta uscente presso la sede operativa di Apricena (FG) alla data di pubblicazione della determinazione a contrarre ex art. 192 del TUELL.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

informazioni sui termini di presentazione di ricorso giurisdizionale relativo alla procedura ad evidenza pubblica: Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia – Bari e Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e modalità di legge (Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104 e s. m. e i.). In particolare, previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Foggia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. ALTRE INFORMAZIONI

- a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12, del D. Lvo n. 50/16) e congruità della stessa, in conformità all'art. 69 del R. D. n. 827/1924;
- b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell'art. 77 - comma 2 - del R. D. n. 827/1924, previo adempimento di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, art. 10;
- c) dato il tipo di servizio non è ammesso il subappalto;
- d) l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare mediante trattativa privata servizi complementari o aggiuntivi rispetto ai quali saranno stabilite le nuove pattuizioni;
- e) il soggetto affidatario è tenuto al rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara, ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) per quanto specificate nel presente bando e nel disciplinare di gara, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per analogia di normative generali o settoriali, comprese le disposizioni del D. L.vo n. 50/2016;
- g) la stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare la presente gara ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento;
- h) qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

i) ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016 si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale;

l) si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. Nel caso che, per il mancato verificarsi di detta condizione, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti ovvero a quella aggiudicataria;

m) Responsabile del procedimento per il Comune di Apricena: **dott. Domenico VECERA**, con recapiti come al precedente articolo 1.

n) il Responsabile della CUC (ente strumentale che si occupa del procedimento di gara) è **l'ISP. Vincenzo del Fine**.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Domenico VECERA del Comune di Apricena.

Il presente bando di gara e disciplinare costituiscono "lex specialis".

Inviato alla GUEE in data 22.03.2022

Pubblicato, per estratto, nella GURI n. 36 del 25.03.202

Data del protocollo.

Il Responsabile della CUC
FTO Isp. Vincenzo del Fine.